

# Ordinanza disciplinante il compenso per la vendita del contrassegno stradale

del 7 novembre 1994 (Stato 5 dicembre 2000)

---

*Il Dipartimento federale delle finanze,*

visto l'articolo 15 capoverso 2 dell'ordinanza del 26 ottobre 1994<sup>1</sup>  
sul contrassegno stradale,

*ordina:*

## **Art. 1**

<sup>1</sup> Il compenso per le prestazioni ascende al 10 per cento della tassa.

<sup>2</sup> Le tasse o i tributi statali riscossi sul compenso per la vendita del contrassegno vengono restituiti. Per le persone assoggettate in Svizzera all'imposta sul valore aggiunto il compenso suppletorio corrisponde all'aliquota saldo applicabile (art. 59 della legge sull'IVA del 2 settembre 1999<sup>2</sup>).<sup>3</sup>

## **Art. 2**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995.

RU 1994 3009

<sup>1</sup> RS 741.72

<sup>2</sup> RS 641.20

<sup>3</sup> Introdotto dal n. I dell'O del DFF del 28 set. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2743).

